INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale – Bergamo

febbraio 2020 – Anno 18 n. 6

Cuneo fiscale
Come calcolare gli importi

In data 6 febbraio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.3/2020 che, a partire dal 1° luglio 2020, introduce la nuova modulazione del cuneo fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, escludendo tuttavia le pensioni.

In attesa della auspicata riforma fiscale, vediamo cosa è previsto:

Ammontare reddito complessivo	**Somma integrativa**	**Detrazione ulteriore dall'imposta lorda (su base semestrale)**
Fino a 28.000 euro compreso	600 euro per il 2020 1.200 euro per il 2021 (100 euro al mese)	
Da 28.001 a 35.000 euro		$480 + (120 \times \frac{35.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000})$ La detrazione è massima se il reddito complessivo è pari a 28.001 euro (600 euro) e si riduce a 480 euro se il reddito è pari a 35.000 euro
Da 35.001 a 40.000 euro		$480 \times (\frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{5.000})$ La detrazione è massima (480 euro) se il reddito complessivo è pari a 35.000 euro e si azzera se il reddito è pari a 40.000 euro

Alcune note importanti:

- Sia per la **Somma integrativa** che per la **Detrazione ulteriore dall'imposta lorda**,
  - il **reddito complessivo** è considerato al netto del reddito dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze; mentre devono essere inclusi eventuali redditi esenti per rimpatrio di ricercatori dall'estero;
  - la quota spettante è **commisurata ai giorni di produzione del reddito;**
- per i possessori di redditi fino a 28.000 euro, la somma integrativa spetta qualora sia positiva la differenza tra imposta lorda e detrazione per il lavoro dipendente (ovvero nel caso in cui i redditi siano superiori a 8.174 euro commisurati a 365 giorni), norma già in vigore per il Bonus Renzi;

- per i possessori di redditi compresi tra 28.001 euro e 40.000 euro, la misura è costituita da un'ulteriore detrazione che opera sui redditi di lavoro dipendente;
- il sostituto d'imposta riconosce la misura a partire dal mese di luglio e verifica la spettanza in sede di conguaglio. In caso di non spettanza, la somma corrisposta – se superiore a 60 euro – verrà recuperata in 4 rate a partire dalla retribuzione di conguaglio.

Tenendo presente che per la parte relativa alla somma integrativa, la rimodulazione del cuneo va a interessare lavoratrici e lavoratori che possono già percepire il bonus degli 80 euro (*bonus Renzi*) nel caso in cui il loro reddito complessivo sia inferiore a 26.600 euro, per queste e questi non vi è una traduzione effettiva nell'aumento di 100 euro mensili, ma di 20 euro. Percepiranno, invece, la somma *ex novo* coloro che hanno un reddito superiore a 26.600 euro e fino a 28.000.

Quindi, cosa succede dal 1° luglio 2020?

Reddito (in euro)	Oggi (importo mensile)	Dal 1° luglio (importo mensile)
Fino a 24.600	80 euro	100 euro
Da 24.601 a 26.600	Da 80 euro a scalare fino a zero	100 euro
Da 26.601 a 28.000	zero	100 euro
Da 28.001 a 35.000	zero	Da 100 euro a scalare fino a 80 euro
Da 35.001 a 40.000	zero	Da 80 euro a scalare fino a zero

Per comprendere, facciamo qualche esempio ulteriore:

1) supponiamo un reddito complessivo di **30.000,00** euro lordi, l'ammontare annuo dell'ulteriore detrazione sarà pari a:

35.000–30.000 5.000

480 + (120 x 5000)/ 7000 = 480 + (120 x 0,71)/7000 = 480 + 86 = 566 (per 6 mesi) pari a **94 euro al mese**

2) supponiamo un reddito complessivo di **37.000,00** euro lordi, l'ammontare annuo dell'ulteriore detrazione sarà pari a:

40.000–37.000= 3.000

480 x 3000/5000 = 480 x 0,6 = 288 pari a **48 euro al mese**.